

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, PAVANELLI, QUARTINI

Modifica all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di composizione delle commissioni mediche che effettuano gli accertamenti relativi alla condizione di disabilità

Presentata il 31 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore, nel quadro degli interventi di semplificazione e di riordino della disciplina concernente il riconoscimento e l'erogazione delle prestazioni connesse all'invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità, all'*handicap* e alla disabilità, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le relative domande vengano indirizzate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Per effetto dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato previsto che le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS le funzioni relative all'accertamento dei requisiti

sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità.

La formazione delle commissioni mediche che effettuano gli accertamenti sono composte da un medico specialista di medicina legale, un medico dell'INPS e un medico specialista in neurologia, psichiatria o psicologia, integrate da un operatore sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000.

Tenuto conto dei livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (*European Qualification Framework – EQF*), di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017, nonché

dell'Accordo in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012, n. 252, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), la qualifica di « operatore sociale » adottata nel citato comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 appare assolutamente incongrua in quanto sarebbe corrispondente a un livello EQF 2 o 3, ossia al possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Allo stato, invece, tale figura professionale presso le commissioni mediche è rappresentata da psicologi professionisti e da assistenti sociali, corrispondente a un livello EQF 7 o 8.

Attualmente il citato comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 così recita: « Gli accertamenti relativi alla mi-

norazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali ».

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca una novella all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di composizione delle commissioni mediche, prevedendo che le stesse siano integrate da uno psicologo o da un assistente sociale in luogo di un operatore sociale, come attualmente previsto.

L'articolo 2 reca la clausola di salvaguardia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli accertamenti relativi alla mino-
razione, alle difficoltà, alla necessità del-
l'intervento assistenziale permanente e alla
capacità complessiva individuale residua,
di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
aziende sanitarie locali o dall'INPS me-
diante le commissioni mediche di cui al-
l'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, integrate da uno psicologo o da un
assistente sociale nonché da un esperto nei
casi da esaminare. Nella valutazione di casi
relativi a DSA, autismo, disturbi evolutivi,
disturbi psichici, disturbi neuropsicologici,
deficit e declino cognitivo, le commissioni
mediche di cui al citato articolo 1 della
legge n. 295 del 1990 sono sempre inte-
grate da uno psicologo ».

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.



19PDL0048920